



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale della Campania
Istituto Comprensivo Statale "Parmenide"

CODICE MINISTERIALE: SAIC85500G - COD.FISC. 84001920655
Presidenza ed amministrazione: via Elea - 84046 Marina di Ascea (SA)
TEL. 0974.972382 - TEL./FAX 0974.971388
E-mail: saic85500g@istruzione.it — Pec: saic85500g@pec.istruzione.it
U.R.L.: www.comprensivoascea.edu.it



Ascea, 25 febbraio 2026
Protocollo come da segnatura

CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE D'OPERA OCCASIONALE

TRA

l'Istituto Scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO "Parmenide" rappresentato legalmente dal Prof. Antonio Iannuzzelli Dirigente Scolastico pro-tempore e domiciliato per la sua carica presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO "Parmenide" - Via Elea - 84058 Marina di Ascea (SA) codice fiscale 84001920655

E

il Dott. Claudio Salerno, nato ad Avellino il 21/01/1953- Codice fiscale - SLRCLD53A21A509P, che interviene in qualità di Medico Competente ed esperto nel settore della sicurezza negli ambienti di lavoro per CONTO E SU MANDATO della società UESE ITALIA SPA - Partita IVA 04398760274 - che emetterà fattura.

PREMESSO

- che l'art. 40, c. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l'art. 43 c. 3 del D.L. n. 129 del 28/08/2018 consentono alle Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 7 c. 6 del D.L. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni introdotte con il D.lgs. 75/2017, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti esterni di provata competenza;
- che non risulta in servizio presso l'Istituto Scolastico personale in possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente per svolgere l'attività di MEDICO COMPETENTE;
- che l'Istituto ha la necessità di affidare l'incarico di Medico Competente ad un professionista qualificato ed esperto, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- che con avviso prot. n. 422 dell'09/02/2026, l'Istituzione Scolastica ha autorizzato l'avvio di una procedura di selezione per il conferimento di un incarico di MEDICO COMPETENTE;
- che il Dott. Claudio Salerno, individuato come esperto con verbale prot. n. 617 del 24/02/2026, risulta in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. l'Art. 3 del D.Lgs. 23

~~SANDISBORG A9843889 REGISTRATION 0000062440-257320202623VII.7 - U~~

SALIC8850G A9B43889 REGISTRATION CODE C00006240-257320202623 VII.7 - U

SANDBAGG A9B43889 REGISTRATION 00000000-00006240-257320202623VII.7 - U

~~SAND8350G A9B43889 REGISTRATION 00000000000000000000000000000000~~

SANDISBORG A9843889 REGISTRATION 000006240-257320202623VII.7 - U

SANDISBORG A9343889 REGISTRATION 00000010-00006240-257320202623VII.7 - U

SAND8306G A9B43889 REGISTRATION RECORDS

[illegible]

- [illegible]

- Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria.
- Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.
- Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa da quella annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro al fine di provvedere alla annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
- Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
- Partecipare alla riunione periodica annuale del S.P.P.
- In presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, il medico competente potrà avvalersi della collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008, da lui diretti e coordinati, senza onere aggiuntivo a carico dell'Istituto.
- Sarà, inoltre, sua cura coordinarsi con questa istituzione scolastica per armonizzare i tempi e i modi dell'intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle nostre esigenze.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Il Medico Competente si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Prestatore e/o Incaricato il quale non potrà avvalersi di sostituti, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dall'Istituto, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Il Medico Competente presterà Il servizio di sorveglianza sanitaria presso la sede dell'Istituto ai fini dell'espletamento delle attività oggetto del contratto. Al fine di ottimizzare e razionalizzare gli interventi ed evitare disagi, ritardi o visite non effettuate per assenza dei dipendenti, le parti di volta in volta

concorderanno le date e le modalità della prestazione. Il Medico Competente è autorizzato all'utilizzo delle strutture e delle apparecchiature esistenti presso l'Istituto.

ART. 3 - NATURA GIURIDICA

1. Con il presente Contratto, le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo professionale ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile.
2. Le prestazioni saranno svolte dall'Incaricato senza alcun vincolo di subordinazione, di orario e di presenza, ed in totale autonomia per quanto concerne le modalità e i tempi di realizzazione, fermi restando gli obblighi di cui al presente Contratto. È pertanto escluso qualsiasi potere direttivo, e/o disciplinare da parte dell'Istituto nei confronti dell'Incaricato.

ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico inizia a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e ha durata biennale, cessando dunque in data 25/02/2028.

ART. 5 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI REMUNERAZIONE

1. Per l'Incarico conferito è pattuito un corrispettivo lordo pari ad **€ 2.200,00 (Euro Duemiladuecento/00)**, inteso come importo comprensivo di eventuale Iva e di ogni altro onere a carico dell'Istituzione Scolastica per l'intero biennio.
2. Il compenso di cui al presente articolo sarà corrisposto dall'Istituto al termine dell'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica da parte della società mandante UESE ITALIA SPA.
3. Non sarà dovuta nessuna altra somma per alcun titolo o causa, anche nel caso di recesso e/o risoluzione unilaterale o consensuale del presente Contratto. I costi e le spese necessarie all'espletamento dell'Incarico sono a carico dell'Incaricato e devono intendersi già comprese nel corrispettivo di cui al precedente comma 1.
4. L'Incaricato sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso a lui corrisposto.
5. L'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
6. Il Contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto.
7. Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Prestatore per l'esecuzione dell'incarico.

Art. 6 - VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il funzionario delegato verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'esperto esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base dell'Avviso, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il funzionario competente può richiedere all'incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ

1. L'Incaricato sarà responsabile, nei confronti dell'Istituto, per tutti i danni diretti e/o indiretti ed ogni altro onere o spesa che trovino causa o occasione nelle attività svolte dallo stesso.
2. L'Istituto non potrà essere ritenuto in nessun caso responsabile per eventuali contestazioni, di carattere civile, amministrativo o penale, derivanti o connessi alle attività svolte dall'Incaricato.
3. L'Istituto dovrà conseguentemente essere manlevato e tenuto indenne rispetto a richieste, azioni e istanze di ogni sorta, giudiziarie e non giudiziarie, inerenti alle prestazioni rese dall'Incaricato, e presentate ad opera di terzi di ogni tipo.
4. L'Istituto dovrà parimenti essere manlevato e tenuto indenne rispetto a decrementi patrimoniali di ogni sorta, quali ad esempio risarcimenti, ritorsioni, indennità e sanzioni, che dovessero trovare origine o occasione nelle prestazioni rese dall'Incaricato, e che siano fatti valere da soggetti terzi.
5. L'Incaricato sarà altresì responsabile per il mancato completamento delle attività entro i termini di cui al precedente articolo 4, fatto salvo il caso in cui l'eventuale ritardo derivi da circostanza a lui non imputabile.

Art. 8 - NON ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

1. Il presente Contratto non impone all'Incaricato, alcun vincolo di esclusiva e, pertanto, lo stesso resterà libero di svolgere altre attività professionali, nei limiti di quanto previsto nei commi che seguono.
2. L'Incaricato dichiara e garantisce che non assumerà, direttamente o per interposta persona, obblighi o restrizioni che possano interferire, essere incompatibili o dar luogo a conflitti di interesse, anche solo potenziali, in relazione alle prestazioni oggetto del presente Contratto.
3. L'Incaricato dichiara che comunicherà immediatamente all'Istituto qualsiasi circostanza che possa assumere rilevanza ai fini del presente Incarico, anche con riferimento all'eventuale sopravvenienza di circostanze ostative alla prosecuzione dell'Incarico, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 9 - DIRITTO DI RECESSO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 cod. civ., l'Istituto potrà recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, con comunicazione a mezzo PEC da inviare con almeno 15 (quindici giorni) di preavviso.
2. In caso di recesso esercitato nel rispetto del termine di preavviso sopra indicato, all'Incaricato non spetterà alcun risarcimento o indennità in relazione alla cessazione anticipata del presente Contratto, fatta salva la remunerazione delle attività regolarmente espletate.
3. Entrambe le parti potranno recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa.
4. Il prestatore potrà recedere dal presente contratto, esercitando un preavviso di almeno n. 30 giorni, senza arrecare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'Incaricato non potrà cedere totalmente o parzialmente il presente Contratto a terzi.

Art. 11 - MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO

1. Qualsiasi modifica al presente Contratto deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

ART. 12 - OBBLIGO RISERVATEZZA

Tutti i dati ed informazioni di cui il Medico Competente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. Resta inteso che, in caso di risoluzione del contratto, il Medico si impegna a restituire all'Istituto tutte le informazioni elettroniche e cartacee pertinenti all'attività svolta ed a rilasciare una dichiarazione di responsabilità a validità illimitata sull'archivio dati. In rispetto alla legge sulla privacy il Medico Competente si occuperà del trattamento dei dati sensibili previsti da obblighi di legge in tema di sicurezza e igiene sul lavoro.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si obbligano a rispettare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.
2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell'Incarico, si precisa che:
 - a) Titolare del trattamento è l'Istituzione scolastica IC Parmenide con sede in Ascea (SA) presso via Elea, snc, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, scrivendo all'indirizzo PEC: saic85500g@pec.istruzione.it;
 - b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento dell'Incarico;
 - c) il trattamento è necessario ai fini dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003;
 - d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
 - e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
 - f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto scolastico, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
 - (i) di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento;

S&IC8500G A9843839 REGISREQPR000010.0000624025320202623Vl.7 - U

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività professionale da parte dell'Incaricato;
 - b) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Incaricato;
 - c) mancata cessazione dell'inadempimento entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Istituto;
 - d) violazione degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali, alla riservatezza delle informazioni e alla proprietà intellettuale dei prodotti, previsti all'art. 10 del presente Contratto;
 - e) sopravvenienza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo all'Incaricato;
 - f) violazione da parte dell'Incaricato di norme in materia di sicurezza sul lavoro, igiene, sicurezza;

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- g) violazione del D.M. 26 aprile 2022, n. 105, recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione e dell'eventuale codice di comportamento dell'Istituto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Incaricato la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. Nei casi in cui l'Istituto dichiara di volersi valere della risoluzione, rimane ferma ed impregiudicato il diritto dell'Istituto ad agire per il risarcimento del danno subito.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente Contratto, è attribuita alla competenza esclusiva del Foro di VALLO DELLA LUCANIA (SA) con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

ART. 16 - RINVIO

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si rimanda alla normativa applicabile in materia, nonché ai principi generali di cui al Regolamento (UE) 2021/241.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ascea, 25/02/2026

Il Dirigente Scolastico

Prof. Antonio Iannuzzelli



Firmato digitalmente
da
ANTONIO
IANNUZZELLI

L'Incaricato
